

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 13

Spett.li /le:

Produttori/Operatori interessati
Loro sedi

Regione e Province Autonome
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
Loro sedi

p.c. Ministero dell'agricoltura della
sovranità alimentare e delle foreste
Via XX Settembre 20
Roma

Oggetto: Investimenti lett. b) par. 2), art. 58 Reg. UE n. 2021/2115 - D.M. 635212 del 2 dicembre 2024
Rettifica alle Istruzioni Operative n. 18/2025, prot.n. 11408 del 12/02/2025 - Campagna 2025/2026.

A parziale rettifica di quanto disposto dal secondo capoverso del paragrafo 39) delle Istruzioni Operative n. 18/2025, la dicitura: *“La modifica di durata dei progetti, rispetto alla durata annuale e/o biennale, può essere prevista solo tramite un DM o Circolare del MASAF”* **deve intendersi così modificata:** *“La modifica di durata dei progetti, **rispetto alla durata da biennale a triennale**, può essere prevista solo tramite un DM o Circolare del MASAF”*.

Tale precisazione si rende necessaria in quanto il DM n. 635212/2024 del Ministero dell'Agricoltura (MASAF) già contempla entrambe le tipologie di progetto (annuale e biennale). Di conseguenza, il passaggio dalla durata annuale a quella biennale è configurabile come una mera modifica del cronoprogramma di realizzazione.

Coerentemente con quanto sopra, il quarto capoverso del paragrafo 18) delle medesime Istruzioni Operative è così sostituito: *“Inoltre, tramite l'istruttoria integrativa, sarà possibile modificare la durata di un progetto da annuale a biennale con l'opzione di richiesta dell'anticipo. L'istruttoria integrativa verrà effettuata a seguito di una richiesta inoltrata dal richiedente/beneficiario tramite PEC, o altro mezzo ritenuto idoneo dalla Regione/PA”*.

L'istanza per la modifica della durata (da annuale a biennale) deve pervenire entro e non oltre tre mesi prima del termine per la presentazione della domanda di saldo annuale.

Per la campagna 2025/2026, considerando che la Circolare AGEA n. 9910 del 07/02/2025 fissa il termine per il saldo annuale al 30 giugno 2026:

- le istanze di modifica durata da annuale in biennale dovranno pervenire inderogabilmente entro il **31 marzo 2026**;
- le istanze di modifica durata da annuale in biennale trasmesse oltre tale data non saranno accolte.

Le Regioni e le Province Autonome hanno la facoltà di definire scadenze temporali più stringenti, in base alle proprie esigenze organizzative.

Eventuali proroghe sui termini nazionali di pagamento non incideranno sulla scadenza del 31 marzo 2026, che resta ferma in quanto legata ai termini ordinari.

Si ribadisce, infine, che per l'intervento degli Investimenti non sono ammesse proroghe ai termini stabiliti per il completamento delle operazioni e per la presentazione delle domande di saldo disposti con la richiamata Circolare del coordinamento Agea.

Fatto salvo quanto sopra specificato in merito alla variazione della durata dei progetti da annuale a biennale, si conferma la piena validità di quanto già disposto con le Istruzioni Operative n. 18/2025 (Prot. n. 11408 del 12/02/2025).

Si raccomanda agli Enti e Organismi. in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell'Agea: (www.Agea.gov.it).

Il Direttore dell'O.P. Agea
Christian Patti